

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA «COVID-19»

RIFLESSI FISCALI

L'emergenza epidemiologica da «COVID-19»¹ in atto nel nostro Paese ha importanti ricadute, tra le altre, in materia fiscale.

Successivamente all'emanazione del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. decreto "Cura Italia", in seguito "Decreto") recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", entrato in vigore contestualmente alla sua pubblicazione.

Dal punto di vista fiscale, tra le misure apportate dal Decreto, si segnala in particolare il Titolo IV, recante "*Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese*". Nondimeno, alcune norme fiscali sono contenute in altri Titoli e verranno trattate nel dettaglio qui di seguito.

SOMMARIO

- | | |
|--|----------|
| 1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi | 2 |
| 1.1. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria | 2 |
| 1.2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi | 4 |

¹ È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando la sintesi di "Corona", "Virus" e "Disease" nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, invece, denominato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" o "SARS-CoV-2". Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it>



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo
Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega
Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

1.3.	<i>Rimessione in termini per i versamenti</i>	6
1.4.	<i>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>	8
1.5.	<i>Proroga versamenti nel settore dei giochi</i>	8
2.	Altre sospensioni di termini	9
2.1.	<i>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</i>	9
2.2.	<i>Proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</i>	9
2.3.	<i>Sospensione dei controlli della Guardia di Finanza</i>	10
2.4.	<i>Differimento delle udienze e sospensione dei termini anche nei procedimenti tributari</i>	11
3.	Misure di sostegno alla liquidità di imprese e lavoratori	11
3.1.	<i>Misure di sostegno finanziario alle imprese</i>	11
3.2.	<i>Premio ai lavoratori dipendenti</i>	13
3.3.	<i>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</i>	13
3.4.	<i>Credito d'imposta per botteghe e negozi</i>	13
3.5.	<i>Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>	14
3.6.	<i>Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</i>	15

1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

1.1. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

L'articolo 61 del Decreto ha previsto che per determinati soggetti² che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, sono sospesi i termini relativi:

² Di seguito i soggetti agevolati:

- a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, fino al 30 aprile 2020³;
- b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile 2020⁴;
- c) all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I suddetti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

-
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
 - k) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 - l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 - n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - q) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

³ Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

⁴ Come per nota 3.

1.2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L'articolo 62 del Decreto ha previsto:

- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari⁵ che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020⁶, diversi:
 - dai versamenti, e
 - dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

I suddetti adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
 - alle ritenute alla fonte ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - all'IVA;
 - ai contributi previdenziali ed assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nei comuni individuati nell'allegato 1⁷ al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

⁵ Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

⁶ A titolo esemplificativo e non esaustivo: Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, Intrastat, dichiarazione annuale IVA, ecc. Si precisa che la trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020 resta differita al 31 marzo 2020.

⁷ Nella Regione Lombardia: i comuni di Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: il Comune di Vo'.

1° marzo 2020, sono sospesi i termini scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020⁸:

- dei versamenti, e
 - degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nel 2019⁹, la non assoggettabilità alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei ricavi e dei compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Tab. 1 – Riepilogo dei nuovi termini relativi agli adempimenti tributari

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI		
Adempimento	Data ordinaria	Nuova scadenza
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Consegna ai dipendenti della Certificazione Unica	31 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate	15 aprile	5 maggio
Intrastat relativo al mese precedente	25 marzo – 25 aprile – 25 maggio	30 giugno
Dichiarazione annuale IVA	30 aprile	30 giugno
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2020 (Esterometro)	30 aprile	30 giugno
Comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020 (LIPE)	31 maggio	30 giugno
Presentazione modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

⁸ Restano ferme, pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

⁹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori autonomi, titolari di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ecc.

Tab. 2 - Riepilogo dei nuovi termini relativi agli adempimenti tributari per i soggetti della "Zona Rossa"

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI "ZONA ROSSA"		
Adempimento	Data ordinaria	Nuova scadenza
Intrastat relativo al mese di gennaio 2020	25 febbraio	30 aprile
Comunicazione enti esterni (banche assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asilo nido, veterinari, etc.)	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica corrispettivi mese di gennaio	28 febbraio	30 aprile
Comunicazione liquidazione periodiche 4° trimestre 2019	28 febbraio	30 aprile
Comunicazione cessioni di crediti Sisma-bonus	28 febbraio	30 aprile
Tutti gli adempimenti tributari (vedi tabella precedente)	Periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio	30 giugno

1.3. Rimessione in termini per i versamenti

Per i soggetti che non rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 61 e 62 del Decreto non è prevista alcuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Per tali soggetti, l'articolo 60 del Decreto ha previsto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

Come chiarito dalla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate, la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Tab. 3 – Riepilogo dei nuovi termini relativi ai versamenti fiscali e contributivi

SOSPENSIONE VERSAMENTI						
	Ritenute fiscali		IVA		Contributi previdenziali ed assistenziali	
	Sospensione	Data di versamento	Sospensione	Data di versamento	Sospensione	Data di versamento
Settori particolarmente colpiti senza limiti di fatturato	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Versamenti di marzo	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro residenti o operanti nell'intero territorio dello stato (non operanti nei settori maggiormente colpiti)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro (non operanti nei settori maggiormente colpiti)	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020	No sospensione	Scadenza posticipata al 20 marzo 2020
Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro residenti o operanti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	No sospensione	Scadenza posticipata al 20 marzo 2020
Imprese residenti o operanti nella prima zona rossa a prescindere dal settore e dal fatturato	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 23 febbraio al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
Professionisti e altri soggetti con fatturato inferiore a 400.000 euro	Incassi dal 15 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)		

1.4. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'articolo 68 del Decreto dispone, a beneficio di tutti i contribuenti, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

È previsto, inoltre, che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020, relativi, rispettivamente, alla cosiddetta "rottamazione-ter", ed al cd. "saldo e stralcio".

Dal tenore letterale della norma, sembra che la sospensione non abbia ad oggetto, quindi, i pagamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione automatica o derivanti dal controllo formale. In breve, sembra non essere stata accordata nessuna sospensione agli avvisi bonari.

L'articolo 68 dispone, infine, la proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020. In particolare, è previsto che slittano ciascuno di due anni giungendo rispettivamente alla fine del 2023, del 2024 e del 2025.

1.5. Proroga versamenti nel settore dei giochi

L'articolo 69 del Decreto dispone per i contribuenti che operano nel settore del gioco e per i concessionari dello Stato la proroga dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi (PREU) e dei canoni concessori dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata, invece, dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.

A partire dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività, non sarà dovuto il canone relativo al gioco del Bingo.

Tab. 4 – Riepilogo dei nuovi termini relativi al versamento del PREU e del canone concessorio

PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) E CANONE CONCESSIONARIO		
	Sospensione	Data di versamento
Settore giochi	15 marzo al 30 aprile 2020	Prima rata entro il 29 maggio 2020 ultima entro il 18 dicembre 2020

2. Altre sospensioni di termini

2.1. *Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*

L'articolo 67 del Decreto prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Inoltre, è disposta la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di risposta obbligatoria dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello¹⁰, inclusi quelli relativi a:

- adempimento collaborativo;
- nuovi investimenti;
- *patent box*;
- cooperazione e collaborazione rafforzata;
- accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine di regolarizzazione delle predette istanze.

Laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per le risposte ed il termine di regolarizzazione delle medesime istanze iniziano a decorrere dal 1° giugno.

La presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

2.2. *Proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*

L'articolo 67 del Decreto prevede che, nel caso in cui ci si avvalga della sospensione dei versamenti, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli

¹⁰ Anche a seguito della documentazione integrativa presentata dai contribuenti.

enti impositori, che scadono il 31 dicembre 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022¹¹.

Tab. 5 – Riepilogo dei nuovi termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	
Attività oggetto di sospensione	Durata della sospensione
Attività di liquidazione	Dall'8 marzo al 31 maggio 2020
Attività di controllo	
Attività di accertamento	
Attività di riscossione	
Attività di contenzioso	
Termini obbligatori di risposta alle istanze di interpello di cui all'art.11 della legge 212 del 2000	
Termini per il riscontro alle domande di ammissione al regime di adempimento collaborativo	
Termini di risposta per le istanze in materia di interpello nuovi investimenti	
Termini di risposta relativi alle procedure per il patent box	
Termini di risposta per la procedura di collaborazione rafforzata	
Termini di risposta in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale	
Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	

2.3. Sospensione dei controlli della Guardia di Finanza

Già in precedenza la Guardia di Finanza, con circolare del 11 marzo 2020 n. 73943, ha chiarito che su tutto il territorio nazionale, fino a cessate esigenze, è sospesa l'esecuzione:

- delle verifiche, i controlli fiscali ed in materia di lavoro, d'intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza;
- dei controlli strumentali;
- delle attività ispettive antiriciclaggio.

La circolare ha, inoltre, chiarito che le altre attività di polizia economico-finanziaria saranno prioritariamente orientate al contrasto delle condotte più marcatamente illegali e fraudolente nonché ai fenomeni illeciti che abbiano correlazione con l'emergenza sanitaria in atto.

Infine, la circolare ha chiarito che perseguiranno le attività svolte nell'ambito degli spazi doganali, nonché a quelle connesse al contrasto ai traffici illeciti ed al contrasto alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale organizzato.

¹¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: Accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA relativi all'annualità 2015 ed alle omesse dichiarazioni 2014.

2.4. Differimento delle udienze e sospensione dei termini anche nei procedimenti tributari

L'articolo 83 del Decreto dispone che sino al 15 aprile 2020 «*le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari*» sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Inoltre, sempre sino al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto «*dei procedimenti civili e penali*». Tali previsioni sono anche estese al processo tributario: infatti, il comma 21 del medesimo articolo dispone che «*le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare*».

Infine, sino al 15 aprile 2020, si intendono sospesi:

- i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- i termini per le impugnazioni ed, in genere, tutti i termini procedurali;
- il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso medesimo per l'eventuale conclusione della procedura di reclamo e mediazione tributaria prevista, per le controversie di valore non superiore ad Euro 50.000, dall'art.17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.

Per completezza si segnala che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Tab. 6 – Riepilogo del differimento delle udienze e della sospensione dei termini nei procedimenti

Differimento delle udienze e sospensione dei termini anche nei procedimenti tributari	
Attività oggetto di sospensione	Durata della sospensione
Udienze dei procedimenti civili	Fino al 15 aprile
Udienze dei procedimenti penali	
Udienze dei procedimenti relativi alle commissioni tributarie	
Udienze dei procedimenti relativi alla magistratura militare	
Termini per la notifica del ricorso in primo grado in Commissione tributaria	
Termini per le impugnazioni ed in genere tutti i termini procedurali	
Termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso medesimo per l'eventuale conclusione della procedura di reclamo e mediazione tributaria	

3. Misure di sostegno alla liquidità di imprese e lavoratori

3.1. Misure di sostegno finanziario alle imprese

L'articolo 55 del Decreto ha introdotto un nuovo regime speciale di conversione per le *Deferred Tax Assets* “DTA”, prevedendo al contempo la modifica integrale dell'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

In particolare, le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti¹², possono trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite alle:

- perdite fiscali, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione (senza le limitazioni per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione),
- eccedenze ACE, non ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile alla data della cessione,

in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti (questi ultimi non possono essere superiori a 2 miliardi di euro¹³).

Sono escluse dall'agevolazione:

- le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza, come definiti dalle rispettive discipline;
- le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio¹⁴ purché siano riferibili a perdite fiscali ed eccedenze ACE non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, e come conseguenza della trasformazione, inoltre, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta.

I crediti d'imposta, così determinati:

- non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
- possono essere ceduti o chiesti a rimborso;
- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi;
- non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP.

¹² Ai fini della disposizione, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

¹³ Tale limite è da calcolare a livello aggregato per le società che sono legate da rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e per le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

¹⁴ Ad esempio per mancato superamento del *probability test*.

Per realizzare la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta l'impresa cedente è tenuta ad esercitare l'opzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (quadro RK della dichiarazione dei redditi). In particolare, dovrebbe trattarsi di una opzione irrevocabile, da esercitare entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. La predetta opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

L'esercizio dell'opzione comporta, in ogni caso, il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

3.2. Premio ai lavoratori dipendenti

L'articolo 63 del Decreto ha previsto un premio per il mese di marzo 2020 per i titolari di un reddito complessivo da lavoro dipendente del 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.

Tale premio non concorre alla formazione del reddito ed è pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro¹⁵ nel mese di marzo).

I sostituti d'imposta riconoscono l'incentivo a partire da aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, e lo compensano in via orizzontale.

3.3. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

L'articolo 64 del Decreto ha previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3.4. Credito d'imposta per botteghe e negozi

L'articolo 65 del Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1 (*i.e.*, negozi e botteghe).

Tale credito è fruibile esclusivamente mediante compensazione, utilizzando il modello F24, e non si applica alle attività identificate come essenziali (*i.e.* farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.).

¹⁵ Non dovranno essere computati i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita in modalità *smart working*.

3.5. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'articolo 66 del Decreto prevede che le erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate, nell'anno 2020, da:

- persone fisiche ed enti non commerciali in favore di:
 - Stato,
 - regioni,
 - enti locali territoriali,
 - enti o istituzioni pubbliche,
 - fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

consentano una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro¹⁶.

- soggetti titolari di reddito d'impresa, consentano:
 - per le erogazioni in denaro, la deducibilità ai fini IRES ed IRAP e la non assoggettabilità all'imposta sulle donazioni;
 - per i beni ceduti gratuitamente, che non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Tab. 7 – Riepilogo delle agevolazioni previste

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'			
Requisiti soggettivi	Requisiti oggettivi	Agevolazione	Limiti
Soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente	Reddito nel 2019 non superiore a 40.000 €	Premio di 100 € per il mese di marzo (da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro)	Non sono computati i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita in modalità <i>smart-working</i>
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro	Credito d'imposta pari al 50% delle spese	Spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 € e nel limite complessivo massimo di 50 mln € nel 2020
Soggetti esercenti attività d'impresa		Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo	- Immobili: categoria C/1 - Credito utilizzabile solo mediante compensazione - Non spetta a chi svolge attività essenziali
Persone fisiche ed enti non commerciali	Erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 per contrastare il COVID-19	Detrazione dall'imposta lorda pari al 30% (max 30.000 €)	Erogazioni effettuate a favore di: - Stato - Regioni - Enti locali territoriali - Enti o istituzioni pubbliche - Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro
Soggetti titolari di reddito d'impresa	Erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2020 per contrastare il COVID-19	- Deducibilità ai fini IRES ed IRAP - Non applicazione dell'imposta sulle donazioni	
	Erogazioni liberali in natura effettuate nel 2020 per contrastare il COVID-19	I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	

¹⁶ L'erogazione agevolata non può essere superiore a 100.000 euro.

3.6. *Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa*

L'articolo 98 del Decreto introduce un regime straordinario di accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari (c.d. "*bonus pubblicità*") di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.

In particolare, è previsto che, limitatamente all'anno 2020, il suddetto credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali.

In ogni caso, l'agevolazione è riconosciuta nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa.

Lo stesso articolo 98, inoltre, modifica l'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il *tax credit per le edicole*. In particolare si dispone per il 2020 un ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:

- l'incremento da euro 2.000 ad euro 4.000 dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet ed i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivenditori situati in comuni minori (*i.e.*, con popolazione inferiore alle 5.000 unità) e nei comuni con un solo punto vendita.

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.